



**COMUNE DI BUDDUSO'**  
**PROVINCIA SASSARI**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**UTILIZZAZIONE SUGHERICOLA 2026**

**PROPRIETA' COMUNALI DI BUDDUSO'**

**TENUTE "SU CAMPU" "SA MATTA" "SOS CANALES" E "SU MONTE"**

**71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 11p, 12p, 29p, 65p, 90, 101, 89p, 88, 91p, 92p.**

**APRILE 2026**

**Il committente:**  
**Comune di Buddusò**



**Il tecnico Dr. Agr. Nicola Solinas**  
Dott, Agronomo Nicola Solinas





# COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA TECNICO-PRODUTTIVA

Servizio Edilizia Privata – Urbanistica e Manutentivo

Piazza Fumu - 07020 Buddusò

C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900

mail: [edilurb@comunebudduso.ss.it](mailto:edilurb@comunebudduso.ss.it)

PEC: [edilurb@pec.comunebudduso.ss.it](mailto:edilurb@pec.comunebudduso.ss.it)

## CAPITOLATO D'ONERI

### PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUBEROSI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NELLE TENUTE COMUNALI "SU CAMPU" "SA MATTA" "SOS CANALES" E "SU MONTE" NEL CORSO DELLA STAGIONE SUGHERICOLA 2026.

Particelle numero **71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 11/p, 12/p, 29/p, 65/p, 90, 101, 89/p, 88, 91/p, 92/p.**  
del piano economico redatto dalla ex Azienda Speciale per la Gestione dei Beni Silvo-Pastorali del  
Comune di Buddusò relativo al decennio 1967 – 1976. Sui lotti così distinti:

#### **Tenute "Su Campu"**

- Foglio **60** mappale **1**, mappale **2**, mappale **3**, mappale **4** mappale **5**, mappale **6**, mappale **12**, mappale **137**; mappale **139**, mappale **141**, mappale **144**, mappale **145**;
- Foglio **62** mappale **98**; mappale **92**.
- Foglio **63** mappale **3**, mappale **4**, mappale **5**;

#### **Tenute "Sa Matta" e "Sos Canales"**

- Foglio **33** mappale **125**, mappale **8**, mappale **5**;
- Foglio **54** mappale **13**, mappale **16**;
- Foglio **60** mappale **1**;

#### **Tenute "Su Monte"**

- Foglio **12** mappale **1**,
- Foglio **16** mappale **10**; mappale **6**, mappale **11**, mappale **19**, mappale **42**;
- Foglio **17** mappale **17**; mappale **18**, mappale **380**, mappale **20**, mappale **21**;
- Foglio **19** mappale **2**; mappale **3**, mappale **67**, mappale **7**, mappale **14**;
- Foglio **22** mappale **423**, mappale **424**.

**Art. 1)** Il Comune di Buddusò (in appresso indicato con il termine Comune) mette in vendita sulla pianta e per unità di peso (quintale), in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° **43** del **30.04.2026** i materiali suberosi ritraibili nella campagna di decortica 2026 della tenuta comunale **"SU CAMPU" "SA MATTA" "SOS CANALES" E "SU MONTE"**, segnatamente alle particelle dell'ex piano economico aziendale di proprietà del comune di Buddusò, della superficie complessiva pari a circa ettari **1029.66.01** così come riportate graficamente nelle planimetrie allegate alla stima

appositamente predisposta e definita come **“Utilizzazione sughericola 2026 proprietà Comune Buddusò “SU CAMPU” “SA MATTA” “SOS CANALES” E “SU MONTE”** particelle numero **71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 11/p, 12/p, 29/p, 65/p, 90, 101, 89/p, 88, 91/p, 92/p** (in appresso indicato con il termine Stima).

**Art. 1 bis) Definizioni:**

1. **“Demaschiatura” o “Prima decortica”** - Operazione con la quale per la prima volta, viene estratto il sughero ad una pianta. Il sughero è definito sugherone o sughero maschio.
2. **“Seconda decortica e successive”** – Operazione con la quale per la seconda volta o per tutte le volte successive, viene estratto il sughero ad una pianta. Tale operazione viene eseguita su piante già demaschiate, cioè alle piante che nel corso della loro vita sono state assoggettate solamente alla prima decortica. Il sughero che si ottiene è definito sughero gentile.
3. **“Sugherone”** – sughero che si ricava dalla demaschiatura anche se fiammato o invaso da formiche.
4. **“Sughero gentile”** Sughero di ogni qualità che si ricava con la Seconda decortica e successive da piante già demaschiate. È compreso il sughero pietroso, terroso, verde, invaso da formiche e/o con presenza di qualsiasi altro difetto.
5. **“Sugherone di rialzo”** – In piante già demaschiate, porzione di sugherone, al di sopra della superficie generatrice di sughero gentile, che viene estratto per incrementare la futura produzione.
6. **“Plancia di sugherone”** Porzione di sugherone come descritto al punto 3 distaccata da piante soggette a demaschiatura.
7. **“Plancia grezza di sughero gentile”** – Plancia di sughero gentile come descritto al punto 4 distaccata da piante soggette a “Seconda decortica e successive”. Sulla stessa plancia non sono state eseguite prelaborazioni come, regolarizzazione dei margini, del piede e della testa o qualunque altro taglio selettivo ad eccezione di quelli necessari al distacco della plancia dalla pianta.

**Art. 2)** I materiali suberosi posti in vendita, secondo le determinazioni della stima, sono costituiti da:

- **3.391,00** quintali di **sughero gentile** così come definito **all’art 1 bis punto 4** dell’età di 10, 11, 12, 13 14 e 15 anni presenti nelle particelle indicate all’art 1
- **339,00** quintali di **sugherone** così come definito all’art. 1 bis punto 3, presente sulle piante della circonferenza minima di cm 70 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130+.

La vendita riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili nei terreni di cui all’art. 1 bis e 2 del presente capitolato, anche se inferiori o superiori, sia in qualità che in quantità a quanto determinato con la stima.

Tutto il sughero gentile presentante difetti rilevabili o non rilevabili al momento della stima è in ogni caso classificato come sughero gentile di cui all’art. 1 bis punto 4. Si precisa che è compreso nella vendita tutto il sughero gentile anche se questo presenta particolari difetti tecnologici come il pietroso, terroso, vuoto, verde ecc ...

**Art. 3)** La vendita viene fatta mediante modalità di aggiudicazione e contrattazione e scelte promosse dal Comune di Buddusò.

La contrattazione ha come oggetto la vendita in pianta e per unità di peso (quintale) di tutto il sughero descritto nell’articolo 2 del presente capitolato.

La vendita viene stabilita nel prezzo di **171,00 Euro** per quintale di sughero gentile così

come descritto nell'articolo 2 del presente capitolato.

La vendita del sughero gentile, così come descritto nell' articolo 1 bis e 2 del presente capitolato, è condizionata alla tassativa decortica, senza compensi per il comune, di tutto il sugherone presente sulle piante della circonferenza minima di cm 70 sopra scorza misurata ad un'altezza da terra di cm 130 e da tutto il sugherone di rialzo.

Resta inteso che tutto il sugherone sopraindicato si intende venduto e diventerà di proprietà dell'aggiudicatario senza compensi per il Comune.

La vendita viene fatta sulla pianta e la pesatura, da eseguirsi giornalmente, verrà fatta separatamente sia per il sughero gentile che per il sugherone.

**Art. 4)** Per partecipare alla procedura di aggiudicazione e di vendita i concorrenti dovranno dichiarare obbligatoriamente di essersi recati nelle particelle oggetto di decortica e di aver preso conoscenza del presente capitolato, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, delle condizioni contrattuali dell'utilizzazione sughericola e di avere giudicato la stessa eseguibile. Il sopralluogo nelle particelle interessate dalla decortica dovrà avvenire obbligatoriamente in presenza di un delegato della stazione appaltante, (rappresentante dell'amministrazione o dipendente comunale)

Come previsto dall' art 10 del Nuovo Codice dei Contratti pubblici, l' amministrazione appaltante si riserva ai sensi dell'art. 100 del Codice di valutare sulla base dei commi 1,2,3 e 11 i tre diversi requisiti di ordine speciale:

- 1) Sono requisiti di ordine speciale:
  - a) l'idoneità professionale;
  - b) la capacità economica e finanziaria;
  - c) le capacità tecniche e professionali.
- 2) I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, ((con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 - octies) sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di ((detto regolamento), si applicano gli articoli 224 e 225.
- 3) Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l' artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all' allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio

Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

- 4) Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
  - a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
  - b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra 'attività e passività;
  - c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- 5) Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, (calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso) salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema.
- 6) In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. In relazione alle polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione).
- 7) Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
- 8) Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 103 nonché quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 91, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi.
- 9) Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di

prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria) I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

**10)** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

**11)** È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l'Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema è connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, e i criteri relativi alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altresì un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all'applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e dell'incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato

ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore. L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto di tutto il prodotto compreso nella partita posta in vendita e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali né per il numero delle piante già in coltura e da demaschiare, se maggiore o minore rispetto a quello desumibile da quanto indicato al precedente art. 2.

**Art. 5)** L'Aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale invece non è vincolato fino all'aggiudicazione definitivamente approvata e comunicata dal Comune all'Aggiudicatario. Nel caso di mancata approvazione, per la quale il Comune non è tenuto a specificare i motivi, l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento degli obblighi contrattuali e la restituzione del deposito cauzionale di cui al successivo art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

**Art. 6)** Per partecipare alla procedura di aggiudicazione e di vendita, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti, i concorrenti dovranno corredare l'offerta con una **garanzia provvisoria di 11.597,22** (Euro) corrispondente al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito, costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

**Art. 7)** Immediatamente dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione o contestualmente con la stessa comunicazione, comunque non più tardi di 8 giorni dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario sarà invitato a firmare il compromesso o il contratto definitivo di vendita.

Il compromesso di vendita terrà luogo di regolare contratto provvisorio ed il presente Capitolato ne sarà parte integrante.

**Art. 8) Il pagamento del sughero avverrà nel seguente modo:**

**a) il 30% del corrispettivo importo determinato dall'applicazione del prezzo di aggiudicazione ai quantitativi di sughero gentile, come descritto nell'articolo 2, stimati in misura pari a quintali di sughero gentile, verrà corrisposto all'atto dell'aggiudicazione definitiva;**

- b) il **20%** verrà corrisposto **a fine estrazione** sui quantitativi effettivamente estratti;
- c) il restante **50%** avverrà in **n. 3 (tre) quote mensili, con scadenza a 30, 60, 90, giorni a partire dalla data di fine estrazione** sui quantitativi effettivamente ritratti.

**Le condizioni ci sui al presente art. 8 si applicano inderogabilmente anche nel caso in cui per causa non imputabili all'aggiudicatario, l'estrazione venga sospesa, sui quantitativi estratti come risultanti dai verbali di carico e/o pesate e dalla comunicazione di chiusura parziale redatta e trasmessa dalla DD.LL.**

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione del Comune.

**Art. 9)** Qualora l'aggiudicatario non volesse sottoscrivere il compromesso o il contratto di vendita, il Comune potrà procedere ad una nuova vendita in danno e farà proprio, in ogni caso, il deposito eseguito per concorrere alla procedura di aggiudicazione.

**Art. 10)** Prima o contestualmente alla sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita, a garanzia della piena esecuzione degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà presentare una **cauzione definitiva nella misura dell'intero importo di aggiudicazione**. Detta cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

**Art. 11)** L'Aggiudicatario dovrà munirsi di una polizza assicurativa appositamente costituita per tenere indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

**Art. 12)** La conduzione dei lavori dovrà essere diretta da un Direttore dei Lavori e da suoi eventuali collaboratori nominato per tale scopo.

**Art. 13)** Entro cinque giorni dalla firma del compromesso o del contratto definitivo di vendita l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna della sughereta al Comune. La consegna della sughereta sarà eseguita dal Direttore dei Lavori che in tale occasione indicherà all'aggiudicatario o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine assegnato per l'utilizzazione riportando tutto ciò in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore dei Lavori che effettuerà la consegna stessa. Nel verbale verranno riportate le ragioni di un eventuale rifiuto di sottoscrizione del verbale stesso.

Qualora ritenuto opportuno dal Comune dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna il Comune trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari i seguenti documenti:

- la richiesta di consegna;

- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione e del deposito cauzionale;
- il compromesso o il contratto definitivo di vendita, munito degli estremi di approvazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri.

**Art. 14)** E' vietata la cessione dei lavori ad altri, in parte o in tutto, senza autorizzazione del Comune. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'immediata rescissione del contratto di vendita, l'incameramento, a beneficio dell'Ente proprietario, della cauzione prestata dall'acquirente nonché i maggiori danni che potrebbero derivarsi.

**Art. 15)** L'Aggiudicatario, in concordanza con il direttore dei lavori, previa comunicazione scritta, dovrà indicare al Comune e all'Ispettorato Forestale, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire **entro e non oltre il quinto giorno** da quello di avvenuta consegna del bosco.

**Art. 16)** L'Aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione; è obbligato a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico previsto dal C.C.N.L e integrativo regionale per gli operai agricoli della provincia di Sassari o altro analogo, provvedendo agli oneri assicurativi relativi.

Terminati i lavori dovrà essere certificata la regolarizzazione degli adempimenti assicurativi. Il collaudo non potrà essere effettuato in assenza di tale atto.

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal D. Lgs n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 17)** Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà del Comune. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

**Art. 18)** Dal momento dell'aggiudicazione fino all'ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità del Comune verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori. Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione. L'Aggiudicatario assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro il Comune in conseguenza dell'aggiudicazione. Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dal Comune indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

L'Aggiudicatario è responsabile per le maestranze da egli impiegate delle eventuali

sottrazioni al peso del sughero che giornalmente, in plance intere e/o in parti di esse, gli stessi operai attuino per ricavarne "concheddos", "joneddas" o altri manufatti ancorché grezzi. S'intende "sottratto" anche il sughero che sarà rinvenuto occultato nel sottobosco o in anfratti nell' area di decortica o nelle sue adiacenze. L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari per evitare il verificarsi di simili fatti. A tal fine il Comune eseguirà controlli ed accertamenti sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia avvalendosi del personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

**Art. 19)** L'Aggiudicatario è tenuto alla decortica di tutte le piante portanti il prodotto suberoso posto in vendita dal Comune così distinto:

- sughero gentile di 10, 11, 12, 13, 14 e 15 anni anche se pietroso, terroso, fiammato, verde, o invaso da formiche e con presenza di qualsiasi altro difetto e sughero gentile non decorticato in precedenti estrazioni (sugheraccio)
- sugherone, così come definito all'art. 1 bis punto 3 anche se fiammato o invaso da formiche, delle piante mai decorticate con circonferenza soprascorza uguale o superiore a 70 cm fino a una altezza dal suolo non superiore a 2 volte la circonferenza;

- sugherone di rialzo;

L'Aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che in ordine di priorità saranno indicate dalla Direzione Lavori.

L'estrazione dovrà essere eseguita a regola d'arte con personale esperto e con ferri ben affilati; si dovrà porre la massima cura per non intaccare il fellogeno e non provocare il distacco del legno dal fusto.

Tutte le piante dovranno essere decorticate fino a raso terra senza che vengano lasciate "calzette" sia in alto che in basso. Al fine di prevenire eventuali fitopatie prima dell'utilizzo delle piante gli attrezzi dovranno essere immersi in una soluzione disinfettante

Su tutte le piante l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- apertura delle stradelle mediante incisione longitudinale del fellogeno o "mammina" (n° 2 incisioni per pianta);
- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione totale dei "pedoni".

**Art. 20)** Le "Plance grezze di sughero gentile" così come definito all'art. 1 bis punto 7, decorticate come descritto nell'articolo 19 del presente capitolato, dovranno essere portate al peso intero

Per la mancata osservanza delle prescrizioni riportate saranno applicate le penali di cui al successivo art. 27.

**Art. 21)** L'altezza di decortica delle piante già messe a coltura dovrà rispettare i limiti massimi di cui alla previsione dell'art. 20 comma 2° della L.R. 04/94 e, salvo diverse indicazioni impartite dal Direttore dei lavori, in genere dovrà essere elevata commisuratamente al vigore vegetativo dei soggetti e, in generale, di almeno 10 cm rispetto a quella attuale.

**Art. 22)** I lavori saranno condotti in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore; essi dovranno essere portati a conclusione entro i termini della stagione sughericola 2026 come indicati ai sensi

dell'art. 27 della L.R. n° 04/94.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile e il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e luogo. Non sarà possibile decorticare solo le piante portanti sughero gentile senza difetti e tralasciare quelle portanti sughero gentile con difetti, fiammato o con sugherone e altri pezzami. La mancata osservanza delle prescrizioni riportate saranno comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 27.

**Art. 23)** Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero e sugherone avvenga con difficoltà procurando danno alla mammina, l'estrazione dovrà essere sospesa, dandone avviso alla Stazione Forestale e di V.A. di Buddusò e al Comune.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari.

Solo in tal caso potranno essere interrotte le responsabilità di cui all'art. 18 comma 1 del presente capitolato restando invariate fino al collaudo tutte le altre. In ogni caso per il sughero non estratto per il quale viene richiesto il rinvio alla campagna successiva l'aggiudicatario dovrà pagare una penale pari al 3% dell'intero importo di aggiudicazione.

**Art. 24)** "Tutto il sughero estratto nell'arco di ogni singola giornata lavorativa, ivi compreso sugherone, sugherone di rialzo e altro pezzame vario risultante dalle operazioni di decortica, dovrà essere trasportato, a cura e spese dell'aggiudicatario, alla pesa pubblica che verrà a suo tempo indicata dall'Amministrazione Comunale e comunicata tempestivamente all'aggiudicatario, direttamente sugli automezzi adibiti al trasporto. Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Al momento della consegna del bosco e comunque prima di dare avvio ai lavori di decortica, i dati di ciascuno automezzo adibito al trasporto presso la pesa pubblica dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Comunale.

Le "plance grezze di sughero gentile" dovranno sempre formare carichi distinti da quelli delle plance di sugherone e altro pezzame.

Tutto il sughero dovrà essere sempre caricato sui mezzi adibiti al trasporto, come sopra individuati, entro l'area di estrazione. Per ogni carico completo, la Direzione Lavori, tramite propri incaricati o personale incaricato dal Comune, rilascerà un verbale di carico ove dovranno essere indicati: data, ora, targa automezzo, particella forestale di provenienza e materiale trasportato (sughero gentile e sugherone). Munito di tale verbale l'automezzo dovrà recarsi direttamente alla pesa pubblica ove si provvederà alla pesatura.

La pesatura verrà verbalizzata dalla Direzione Lavori, tramite propri incaricati o personale incaricato dal Comune, e sarà fatta, al netto di tare di alcun genere, entro le ore 18.00 di ogni giorno. Eccezionalmente, in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario, le misurazioni potranno essere fatte entro le ore 9:00 del giorno successivo a quello di estrazione. In tale circostanza non si darà luogo alla riduzione del 10,0 % in considerazione del calo di peso di cui all'ultimo comma del presente articolo e il peso sarà considerato quale netto.

In ogni caso, entro le ore 18:00 di ogni giorno, l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Direttore dei Lavori, o a persona incaricata dal Comune, il termine dei lavori e se non

è stato possibile portare alla pesa il materiale estratto.

Tale annotazione dovrà essere comunicata alla Direzione Lavori per essere riportata sul Giornale dei Lavori.

Il trasportatore dovrà recare con sé sempre copia del verbale di carico e copia del registro di pesatura.

In ogni caso il rinvenimento di sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18:00, in assenza di comunicazione di mancata misurazione, verrà considerato occultato e soggetto alle penali di seguito descritte. Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato.

Le eventuali spese che l'Ente fosse costretto a sostenere per la custodia del sughero comunque non esboscato quotidianamente da parte dell'aggiudicatario saranno poste a carico di quest'ultimo.

Il risultato del netto rilevato con ciascuna misurazione verrà ridotto in considerazione del calo di peso, previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,10 (vale a dire il valore pari al 10,0 %). Il peso netto così determinato costituirà il peso reale di vendita, da moltiplicare per il prezzo di aggiudicazione al fine di calcolare il valore complessivo dei prodotti dell'utilizzazione.

**Art. 24 bis)** L'aggiudicatario dovrà dichiarare i siti di stoccaggio del sughero, indicando le quantità che verranno accatastate di volta in volta, e dovrà comunicare eventuali variazioni al Comune e alla Stazione Forestale e di V.A. di Buddusò.

**Art. 25)** Il Direttore dei Lavori si riserva di effettuare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, anche in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione; dei sopralluoghi in contraddittorio saranno redatti appositi verbali.

**Art. 26)** Il Direttore dei Lavori curerà la tenuta dei seguenti documenti:

- Registro dei mezzi da utilizzare per le operazioni di carico, pesatura e trasporto;
- Registro dei verbali di carico;
- Registro riepilogativo giornaliero delle pesate sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: numero verbale di carico, particella ove è stata eseguita l'estrazione e quantità di sughero ricavata;
- Giornale dei Lavori sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: numero identificativo dei verbali di carico e di pesatura, particella ove sono in corso i lavori, avvenuta comunicazione del termine giornaliero dei lavori, mancata misurazione comunicata dall'Aggiudicatario, sospensioni, assenza di maestranze nell'area assegnata, rilievo di inadempienze, ogni altro fatto significativo di rilievo.

Il Direttore dei Lavori curerà altresì la conservazione di copia dei verbali di pesatura e copia della documentazione relativa ai pagamenti eseguiti dall'Aggiudicatario.

Il Direttore dei Lavori provvederà settimanalmente a trasmettere al Comune l'elenco dei verbali di pesatura eseguiti, il corrispondente quantitativo e il corrispettivo importo, affinché possa essere provveduto ai pagamenti di cui all'art. 8.

**Art. 27)** Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

- a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica sulla data di consegna: Euro 100,00 (cento/00) al giorno;
- b) per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco, di cui all'art. 21 del presente Capitolato: Euro 25,00 (venticinque/00) al giorno;
- c) per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone indicati nel precedente art. 18 Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta **trascurata**;
- d) per mancata estrazione di sughero gentile fiammato: Euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta **trascurata**;
- e) per mancata estrazione di sugherone fiammato: Euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta **trascurata**;
- f) per mancata estrazione di sughero gentile non decorticato in precedenti estrazioni: Euro 20,00 (venti/00) per ogni pianta **trascurata**
- g) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 19: Euro 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
- h) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art. 19: Euro 10,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette";
- i) per lesioni praticate sul fellogeno: € 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
- j) per mancanza ed imperfetta esecuzione della doppia "stradella" di cui al precedente art. 18: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni pianta priva di incisione e Euro 5,00 (cinque/00) per irrazionale incisione;
- k) per mancata estrazione del sugherone di rialzo indicati nel precedente art. 19: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni pianta **trascurata**;
- l) per imperfetta regolarizzazione del piede rispetto a quanto prescritto al precedente art. 19: Euro 5,00 (cinque/00) per ogni plancia su cui non è stata effettuata la corretta regolarizzazione del piede;
- m) per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18:00 di ogni giorno di estrazione in assenza di comunicazione di mancata misurazione: Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni plancia;
- n) estrazione di piante fuori dall'area assegnata: Euro 30,00 (trenta/00) per ogni pianta;

Le penali di cui sopra saranno applicate facendo salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia. In particolare, nel caso in cui si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina" si fa rinvio a quanto previsto dagli artt. 21, 23 e 25 della L.R n.4/94.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/ o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni relative alle violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'Aggiudicatario sia nel corso dei lavori che in fase di collaudo.

Le somme che l'Aggiudicatario dovrà versare al Comune per penalità ed **indennizzi saranno pagate al più tardi entro otto giorni** dalla data di comunicazione.

**Art. 28)** L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente; a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti suberosi;
- b) a non abbandonare in nessun caso rifiuti di qualsivoglia natura.

**Art. 29)** All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- a) accendere fuochi in foresta;

- b) effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- c) eseguire la decortica su piante non assegnate.

**Art. 30)** E' facoltà della Direzione Lavori, anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari, di sottrarre alla decortica le piante che potrebbero subire danni in conseguenza delle condizioni fisiologiche predisposte da avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

**Art. 31)** Qualora l'aggiudicatario non ottemperi ad una qualsiasi delle clausole contenute nel presente Capitolato, il contratto si intende rescisso con semplice comunicazione dell'Amministrazione Comunale senza che l'aggiudicatario possa accampare pretesa alcuna e sarà incamerato il deposito cauzionale oltre a quanto versato.

**Art. 32)** Le spese di copia, stampa, carte bollate, postali ed altro inerenti il contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario; sono, altresì, a carico dell'aggiudicatario le spese di registrazione del contratto ed ogni altro onere accessorio. Le spese per IVA, a carico dell'aggiudicatario nella misura prevista dalla legge, dovranno essere versate unitamente al pagamento del prodotto sughero secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

**Art. 33)** La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario al Comune il quale dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali e proseguirla entro 30 giorni dal ricevimento al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari unitamente alla relazione del Direttore dei Lavori, certificante la regolare esecuzione dei lavori, anche nei riguardi degli adempimenti degli obblighi assicurativi e nel caso siano stati ultimati i pagamenti, dell'analisi contabile riportante i ricavi ottenuti dal comune, e della documentazione indicata nell'art. 26 del presente capitolato. Il collaudo sarà effettuato entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari. Il collaudo avverrà alla presenza o in contumacia dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, ovvero di un suo rappresentante a tal fine incaricato. Il collaudo in narrativa sarà effettuato per conto del Comune da un funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. Tutte le spese relative saranno a carico dell'aggiudicatario.

**Art. 34)** In seguito all'ultimazione dei pagamenti il direttore dei lavori provvederà a trasmettere al Comune l'analisi contabile riportante i ricavi ottenuti dal Comune di Buddusò e le indicazioni degli estremi dell'avvenuto pagamento come stabilito in contratto. L'analisi contabile dovrà essere successivamente inoltrata al C.F.V.A. di Sassari.

**Art. 35)** Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione di cui all'art. 10 e la polizza di cui all'art. 11 potranno essere svincolate solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso il Comune.

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

**Art. 36)** La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal Funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari o da altro Tecnico collaudatore.

**Art. 37)** Per quanto non disposto nel presente Capitolato si applicherà la normativa di settore.

**Art. 38)** L'aggiudicatario elegge domicilio nel Comune di Buddusò proprietario delle sugherete.

Resta inteso che per qualsiasi controversia di natura Giudiziaria la vertenza si porterà dinanzi l'Autorità competente per il territorio.

**Art. 39)** Durante il periodo dell'estrazione dovrà essere assicurato un servizio di vigilanza continuo per tutte le 24 ore.

Buddusò \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

**Il Comune**

\_\_\_\_\_

**L'Aggiudicatario**

\_\_\_\_\_